

CAMB/2022/136 del 30 dicembre 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Approvazione delle tariffe di trattamento della frazione organica per le annualità 2022-2025 ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.**

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/136

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 9:30 si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2022/0012937 del 27/12/2022.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Approvazione delle tariffe di trattamento della frazione organica per le annualità 2022-2025 ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- la l.r. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, così come modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 16;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 29 novembre 2021, n. 2032 recante “Monitoraggio 2021 della pianificazione dei rifiuti e disposizioni per l’anno 2022. Adempimenti connessi all’applicazione della deliberazione di ARERA n. 363/2021”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 801 del 23 maggio 2022 recante “individuazione degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica di cui al MTR-2 di ARERA”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2064 del 22 novembre 2022 ad oggetto *monitoraggio 2022 della pianificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) e della delibera di giunta regionale n. 801/2022.*

visti inoltre:

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 68/2022/R/Rif del 22 febbraio 2022 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 01/DRIF/2022 del 22 aprile 2022 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli

impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio;

premessato che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamati in particolare:

- l’art. 6 della succitata Deliberazione ARERA n. 363/2021, avente ad oggetto *Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”* ed in particolare:
 - o i punti 6.1 e 6.2 che prevedono l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso, individuando contestualmente:
 - a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
 - b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
 - c) l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;
 - o il punto 6.4 ai sensi del quale le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” sono coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione;
 - o il punto 6.3 ai sensi del quale gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive;
- l’art. 7 della deliberazione medesima ad oggetto “Procedura di approvazione” ed in particolare i punti dal 7.2 al 7.5 secondo cui, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari ivi indicati, e lo trasmette al soggetto competente il quale provvede alla validazione delle informazioni fornite dal gestore integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio ed assume le pertinenti determinazioni, provvedendo infine a trasmettere all’Autorità:
 - o la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - o con riferimento agli anni 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli

impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

considerato che gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive. Il venir meno della qualifica di “minimi” non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 29 novembre 2021, n. 2032, che individua Atersir quale soggetto competente delegato per la determinazione delle tariffe degli impianti minimi individuati dalla Regione ai sensi del punto 7.2 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- la Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 801 del 23 maggio 2022, che individua gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica per gli anni 2022 (a partire dal 01 luglio 2022) e 2023, nonché la quantificazione per ciascuno di essi dei rispettivi flussi dai bacini di conferimento del servizio rifiuti presenti nell’Ambito regionale, ed i relativi margini di flessibilità;
- la deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2064 del 22 novembre 2022, che aggiorna la pianificazione dei flussi previsti agli impianti minimi per l’anno 2022;

considerato quanto previsto dall’articolo 5.6 dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, per cui *“Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 [ovvero le tariffe di accesso agli impianti minimi ed agli impianti intermedi da cui provengono flussi verso gli impianti minimi, ndr], risultanti dai criteri fissati dall’Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati”*;

dato atto quindi che, con riferimento agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica individuati quali “minimi” dalla DGR n. 801 del 23/05/2022, Atersir, in qualità di soggetto competente per la definizione delle tariffe di accesso:

- ha richiesto ai gestori degli impianti i dati ed i documenti necessari alla definizione delle tariffe di accesso per impianti “minimi” ai sensi di MTR-2;
- ha verificato i costi massimi riconoscibili alla gestione degli impianti minimi come previsto ai sensi dell’art. 7 del MTR-2, considerando i costi consuntivi desumibili dalle fonti contabili, ovvero i costi previsionali considerati per impianti di nuova realizzazione di cui non si disponesse di bilanci consuntivi di esercizio (impianto di Gavassa di Iren Ambiente);
- ha attuato riparametrazione dei costi degli impianti coerenti con i quantitativi di rifiuti regolati considerati per i ricavi di riferimento dell’anno 2021, al fine di determinare fattori tariffari che non dipendessero dalle variazioni dei quantitativi di rifiuti regolati;

- operando a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e secondo il principio di tutela degli utenti finali che informa l'attività di regolazione di ARERA, ha applicato ai costi riconosciuti riduzioni del vincolo ai ricavi dell'impianto concordate con i gestori, sia a riduzione dei costi d'uso del capitale riconosciuti, sia tenendo conto delle marginalità legate ai ricavi diversi dalle attività di trattamento non contemplati nella definizione del vincolo ai ricavi dell'impianto VRI di cui all'art. 23 del MTR-2, in particolare dovute ai ricavi da vendita di energia, da vendita di materiali e da incentivi da fonti rinnovabili;
- ha definito la valorizzazione del fattore k , che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto, che insieme con il tasso di inflazione programmata stabilisce il parametro ρ_{τ} per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" di cui all'art.23.4 del MTR-2;
- ha definito i fattori tariffari applicabili per gli anni 2022 e 2023 per ciascun impianto individuato quale "minimo", confrontando i fattori tariffari τ calcolati sulla base dei VRI riconoscibili con i fattori tariffari massimi τ_{max} applicabili nel rispetto del limite di crescita;

considerato poi che la definizione delle tariffe degli impianti ai sensi di MTR-2 è sviluppata secondo uno schema di PEF quadriennale 2022-2025, ma che l'individuazione degli impianti minimi è di norma su base biennale, con possibilità di revisione ed aggiornamento nel 2023 per le annualità successive, e che l'individuazione degli impianti minimi di compostaggio e digestione anaerobica è stata compiuta dalla DGR n. 801 del 23/05/2022, con riferimento alla pianificazione dei flussi agli impianti per il solo secondo semestre dell'anno 2022 e per l'anno 2023;

ritenuto necessario, in conseguenza della prevista revisione biennale degli impianti minimi, escludere dal riconoscimento dei costi degli impianti i costi eccedenti il limite massimo di crescita eventualmente presenti nelle determinazioni tariffarie del primo biennio di applicazione della regolazione degli impianti "minimi";

considerato che, per effetto dell'art. 26 del MTR-2, le tariffe approvate per gli impianti minimi vengono applicate ai gestori delle raccolte per i conferimenti da questi effettuati, prevedendo un conguaglio nei confronti del gestore dell'impianto per i conferimenti effettuati da luglio 2022, e con conguaglio relativo al differenziale dei costi riconosciuti per detti conferimenti nei PEF 2022 (a valere sui PEF 2024) e PEF 2023 (a valere sui PEF 2025) qualora siano presenti le condizioni previste dal comma 26.7 del medesimo articolo;

ritenuto, nella determinazione delle tariffe ai sensi del MTR-2:

- di attribuire, in prima applicazione, al parametro k (che insieme al tasso di inflazione programmata ρ_{pi} contribuisce a determinare il limite ρ previsto per il fattore tariffario τ , che esprime il potenziale di aumento annuale delle tariffe di trattamento) un valore ricavato in funzione delle performance tecnologiche ed ambientali degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, in base ad una griglia di parametri condivisa con ARPAE, che considera indicatori relativi ad emissioni in atmosfera, indicatori gestionali, indicatori di valorizzazione energetica, indicatori relativi alla gestione dei rifiuti prodotti, meglio specificati nell'apposito allegato tecnico alla presente deliberazione;

- di applicare i parametri finanziari previsti dalla Deliberazione ARERA n. 68 del 22 febbraio 2022, nonché i criteri di calcolo dei costi d'uso del capitale specificati nella Determinazione ARERA n. 1 del 22 aprile 2022;

evidenziato che, coerentemente con gli obiettivi della regolazione ARERA, la scelta attuata dall'Agenzia di riduzione dei costi riconoscibili agli impianti fino ai valori proposti, attraverso lo scomputo, dai costi riconosciuti, dei ricavi derivanti da recupero di energia, da recupero di materia e degli incentivi da fonti rinnovabili relativi ai flussi di rifiuti regolati, va nella direzione della tutela dell'utenza finale e, nel contempo, salvaguarda l'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

ritenuto pertanto:

- di recepire la definizione degli impianti minimi e degli impianti intermedi individuata dai provvedimenti regionali, e di approvare il fattore tariffario τ relativo a ciascun impianto, che il gestore potrà applicare, a partire dalla struttura tariffaria del 2021, ai rifiuti urbani oggetto di regolazione per gli anni 2022 e 2023;
- di adottare le tariffe per il trattamento della frazione organica per gli anni 2022 (a decorrere dal luglio 2022) e 2023 come risultanti dall'istruttoria svolta dalla struttura tecnica dell'Agenzia secondo la metodica sopra descritta ed in accordo con i gestori degli impianti;
- di specificare che il gestore dell'impianto di trattamento minimo deve considerare, quale struttura tariffaria di riferimento 2021 a cui applicare i fattori tariffari approvati nei confronti dei gestori delle raccolte non già contrattualizzati prima della regolazione, la tariffa media ponderata 2021 riferita ai rifiuti regolati;
- di dare atto che i PEF degli impianti, proposti per il periodo regolatorio quadriennale come previsto dalla Determinazione ARERA n. 1 del 22 febbraio 2022, dovranno essere ridefiniti per il biennio 2024 e 2025, a seguito della prevista revisione degli impianti minimi, ed eventualmente aggiornati infra-periodo per il 2023 in considerazione della pianificazione dei flussi attesa a seguito dell'approvazione del nuovo PRRB;
- di dare mandato alla struttura tecnica dell'Agenzia di provvedere, sulla base delle risultanze istruttorie presentate e condivise in data odierna dal presente Consiglio, al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei modelli di PEF previsti per gli impianti dalla Determinazione 1/2022 dell'Autorità, corredati della relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato tabellare alla seguente deliberazione, riportante la griglia degli indicatori delle caratteristiche tecnologiche ed ambientali in base a cui valutare, in sede di prima applicazione del MTR-2, il fattore k degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, che concorre alla definizione del limite alla crescita delle tariffe, come previsto dall'articolo 23.4 del MTR-2;

2. di recepire le previsioni in merito all'individuazione degli impianti minimi di compostaggio e digestione anaerobica, e dei relativi flussi pianificati per i bacini gestionali presenti nell'ambito territoriale ottimale regionale per gli anni 2022 (a decorrere dal 1° luglio) e 2023, operate dalla Regione Emilia-Romagna con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 801 del 23/05/2022 e 2064 del 28/11/2022;
3. di definire, per ciascun impianto, in applicazione di quanto previsto al Capo VI del MTR2 ARERA in materia di regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, il fattore tariffario τ applicabile negli anni 2022 (dal 1 luglio) e 2023, sulla base della struttura tariffaria praticata nell'anno di riferimento 2021 con riferimento ai rifiuti urbani oggetto di regolazione, dando atto che i PEF di impianto definiti sul periodo regolatorio 2022-2025 saranno oggetto di aggiornamento per il biennio 2024 e 2025 a seguito della revisione degli impianti minimi prevista, e potranno essere aggiornati infra-periodo per il 2023 in considerazione della pianificazione dei flussi relativa a tale anno prevista a seguito dell'approvazione del nuovo PRRB;
4. di dare atto che l'applicazione dei fattori tariffari come sopra approvati producono effetto relativamente all'impiantistica di trattamento della frazione organica oggetto di regolazione regionale, con applicazione secondo il seguente prospetto:

Nr. progr.	Prov.	gestore	Localizzazione dell'impianto	tipologia	τ 2022	τ 2023
1	PC	Maserati Energia	Sarmato	Dig.anaer.+biomet.	1,016	0,994
2	RE	Iren Ambiente	Gavassa	Dig.anaer.+biomet.	1,000	1,000
3	MO	Aimag	Carpi	Dig.anaer.+biogas	1,000	1,007
4	MO	Aimag	Finale Emilia	Dig.anaer.+biomet.	1,013	1,008
5	MO	Herambiente	BIORG (spilamberto)	Dig.anaer.+biomet.	1,000	0,935
6	BO	Herambiente	Sant'Agata B.	Dig.anaer.+biomet.	1,002	1,004
7	FE	Herambiente	Ostellato	Compostaggio	1,013	1,010
8	RA	Herambiente	Voltana	Dig.anaer+comp.	1,003	1,003
9	FC	Herambiente	Cesena	Dig.anaer+comp.	0,976	0,974
10	RN	Herambiente	Rimini	Dig.anaer+comp.	0,988	0,943
11	BO	CITTA' VERDE	Crevalcore	Compostaggio	1,041	1,089
12	FC	Salerno Pietro	Cesenatico	Compostaggio	1,000	0,997
13	RN	Sogliano Ambiente	Sogliano al Rubicone	Dig.anaer.+biogas	1,020	1,021

5. di specificare che il gestore dell'impianto di trattamento minimo deve considerare, quale struttura tariffaria di riferimento 2021 a cui applicare i fattori tariffari approvati nei confronti dei gestori delle raccolte non già contrattualizzati prima della regolazione, la tariffa media ponderata 2021 riferita ai rifiuti regolati;
6. di specificare che in caso di impianto di nuova realizzazione (nella fattispecie all'impianto di Gavassa a gestione di Iren Ambiente), il fattore τ (tau) viene applicato alla prima tariffa utile, come rapporto tra vincolo ai ricavi riconosciuti all'impianto e quantità pianificate;

7. di dare atto che le tariffe di impianto risultanti dall'applicazione del fattore tariffario rispettano i valori massimi riconoscibili ai sensi di MTR-2, le cui procedure di calcolo sono meglio descritte nelle relazioni di accompagnamento prodotte dai gestori;
8. di dare atto che la struttura tecnica dell'Agenzia provvederà al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei modelli di PEF previsti per gli impianti dalla Determinazione 1/2022 dell'Autorità, corredati della relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;
9. di dare atto che le tariffe massime così determinate sono applicabili con decorrenza dal 1° luglio 2022, e che è previsto il riconoscimento degli eventuali conguagli da parte dei gestori delle raccolte verso gli impianti regolati, come previsto dall'art. 5.5 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, per le tariffe provvisorie praticate nel periodo antecedente alla presente deliberazione;
10. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti interessati, così come individuati nella presente deliberazione, nonché ai gestori delle raccolte ad essi conferenti;
11. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
12. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato: parametri di calcolo del fattore k per impianti di compostaggio e digestione anaerobica

Parametri premianti IMPIANTI TRATTAMENTO FORSU					DIG.ANAER OBICA	COMPOSTA GGIO
Monitoraggio delle emissioni trattamento biologico rifiuti (emissioni convogliate)	BAT AEL (mg/Nmc)	Frequenza BAT AEL	Valore di riferimento	Percentuale valori conformi	fattore K	fattore K
NH3	0,3 - 20 (mg/Nmc)	semestrale	<5	100%	0,3	0,3
COV	5 - 40 (mg/Nmc)		<20	100%	0,2	0,2
H2S	/ (mg/Nmc)	semestrale	1,5	100%	0,2	0,2
Polveri	2 -5 (mg/Nmc)		2	100%	0,2	0,2
Gestione degli odori (emissioni convogliate, biofiltro)	200 - 1000 (ouE/mc)	semestrale	<300	100% (min 2 controlli)	0,3	0,5
Prevenzione emissioni diffuse			Si/No	Presente/Assente		
Stoccaggio del compost prodotto coperto			Si	Presente/Assente	0,2	0,4
Monitoraggio delle immissioni odorigene						
Svolgimento di una campagna di rilevamento al fine di valutare l'impatto odorigeno nel raggio di 3 km di distanza dell'impianto, rispettando le linee guida di Arpae ed i relativi limiti. (linea guida di Arpae 35/DT, "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.")		almeno annuale	- 1 ouE/m ³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore - 2 ouE/m ³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore - 3 ouE/m ³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore	100%	0,4	0,4
Valorizzazione energetica e recupero			Si/No	Presente/Assente		
Produzione biogas, compreso il recupero energetico			Si	Presente/Assente	0,6	0
Upgrading a biometano			Si	Presente/Assente	0,6	0
Trattamento Off-gas			Si	Presente/Assente	0,3	0
Recupero CO2			Si	Presente/Assente	0,2	0
Gestione rifiuti prodotti			% di smaltimento (valore soglia)	Classe premiante (%)		
% di scarto e/o sovrall'i avviato a smaltimento su totale rifiuto trattato				≤ 10%	0,6	0,6
Trattamento in loco del percolato			Si	Presente/Assente	0,3	0,3
Flussi in uscita			% di recupero annuo su rifiuti prodotti (valore soglia)	Classe premiante (%)		
Compost prodotto su rifiuto trattato				≥30%	0,4	0,6
Marchio C.I.C.			Si	Presente/Assente	0,3	0,5
Parametri Gestionali			Si/No	Presente/Assente		
ISO 14001			SI	Presente/Assente	0,2	0,2
Registrazione Emas			SI	Presente/Assente	0,3	0,3
ISO 50001			SI	Presente/Assente	0,2	0,2

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 136 del 30 dicembre 2022

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Approvazione delle tariffe di trattamento della frazione organica per le annualità 2022-2025 ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti
F.to Paolo Carini

Bologna, 30 dicembre 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 27 gennaio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna